



PROCURA DELLA REPUBBLICA
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
REGGIO CALABRIA

Ufficio del Procuratore della Repubblica

Prot. nr. 4200/2019

07 OTT 2019
Reggio Calabria, _____

Al Signor Questore di
Reggio Calabria

Al Comandante Provinciale dei Carabinieri di
Reggio Calabria

Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di
Reggio Calabria

Al Sig. Comandante della Polizia Metropolitana di
Reggio Calabria

anche per la diffusione alle articolazioni territoriali

Ai responsabili della Sezione di Polizia Giudiziaria
SEDE

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria

Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

Ai Signori Sostituti Procuratori

Premessa

Con il presente protocollo si intendono fornire strumenti operativi e specifiche indicazioni alla polizia giudiziaria in ordine allo svolgimento della attività di indagine nell'ambito dei reati di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori, con particolare riferimento alle modalità di acquisizione della notizia di reato, alla prima attività di iniziativa, al contenuto e modalità di trasmissione delle notizie di reato ed alla redazione della relativa informativa.

Si è ritenuto opportuno redigere un'unica direttiva d'indagine in relazione alle due fattispecie di reato in considerazione delle affinità che caratterizzano le tipologie di attività istruttorie da svolgere, con la dovuta precisazione che nel corpo del provvedimento si effettueranno le opportune specificazioni in ordine alle peculiarità che connotano le due fattispecie.

Al fine di delimitare in modo adeguato il campo di applicazione del presente atto, si precisa che lo stesso ha ad oggetto solamente ed esclusivamente le **condotte di maltrattamento** che si consumano all'interno del nucleo familiare (e che hanno quale principale, anche se non esclusivo, destinatario uno dei due coniugi/conviventi), nonché le condotte di **atti persecutori**.

Non rientrano pertanto in tale ambito operativo le condotte di maltrattamenti e/o di abusi sessuali ai danni esclusivamente di minorenni -sia che si consumino in seno alla famiglia sia in ambito extrafamiliare- nonché ai danni di donne od uomini in ambito extrafamiliare, perché in tali ipotesi è **necessario che la notizia di reato sia portata immediatamente all'attenzione del Pubblico Ministero** affinché assuma la direzione delle indagini e valuti quali siano le migliori strategie investigative da adottare.

Si rappresenta come i due principi che debbono guidare l'azione della polizia giudiziaria nello svolgimento dell'attività investigativa sono quello di completezza e di celerità. Tali due principi debbono essere declinati congiuntamente atteso che risultano indissolubilmente legati alle fattispecie astratte oggetto della presente direttiva. Con il primo concetto si intende richiamare l'attenzione degli operatori sulla necessità che, nel trasmettere la notizia di reato presso gli Uffici della Procura della Repubblica, la stessa sia accompagnata da tutti quei preliminari accertamenti che possano consentire al Magistrato, futuro titolare del procedimento penale, di effettuare una compiuta lettura dei fatti, così da poter valutare la sussistenza dell'ipotesi criminosa, la sua gravità ed attualità e, conseguentemente, assumere le più corrette ed idonee determinazioni in ordine alla definizione del procedimento o, comunque, in ordine al suo sviluppo investigativo.

La predetta valutazione funge da presupposto per la tempestiva, eventuale, adozione di misura cautelare volta a interrompere la condotta criminosa e tutelare la p.o., per cui nel caso di notizia di reato incompleta il Magistrato sarebbe obbligato a predisporre una delega di indagine con conseguente dilazione dei tempi di intervento e pericolose ricadute in termini di reiterazione del reato e di tutela della p.o..

Difatti, la natura abituale dei reati oggetto della presente direttiva comporta una costante reiterazione, laddove non interrotte, delle singole condotte che integrano la fattispecie astratta con conseguente ripetuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma.

Da ciò discende la necessità che, presentata la denuncia, l'azione di riscontro degli investigatori sia improntata a celerità.

Da quanto detto finora emerge, chiaramente, la necessità, per la Polizia Giudiziaria che interviene, di ispirare la propria azione alla duplice indicazione di *tempestività* e *completezza*: una notizia di reato trasmessa con tutti gli opportuni accertamenti, e quindi completa, ma dopo molto tempo dal deposito della denuncia ha quale conseguenza quella di esporre la persona offesa alla pericolosa reiterazione della condotta criminosa e, spesso, ad un incremento della relativa gravità; analogamente, una comunicazione di reato trasmessa in assenza di tutti i necessari accertamenti impedirà al Magistrato di procedere alle

condotta criminosa e, spesso, ad un incremento della relativa gravità; analogamente, una comunicazione di reato trasmessa in assenza di tutti i necessari accertamenti impedirà al Magistrato di procedere alle valutazioni necessarie, con conseguente, verosimile, necessità di una delega di indagine e ritardo nell'intervento cautelare.

Pertanto, al fine di permettere la tempestiva adozione di provvedimenti volti a interrompere la reiterazione di ulteriori condotte delittuose, e dunque tutelare le vittime, nonché consentire al Pubblico Ministero di rispettare i termini relativi alla durata della fase investigativa introdotti dalla legge n.103/2017, è necessario che le notizie di reato depositate contengano tutti gli elementi utili a permettere iscrizioni complete ed a ridurre il più possibile il ricorso alla delega d'indagine.

Tale conclusione risulta ulteriormente avvalorata dalle ultime modifiche legislative introdotte dalla l. 69/2019 la quale ha inteso porre all'attenzione di tutti gli operatori del settore la necessità di celerità nello svolgimento delle indagini che riguardano i reati oggetto delle presenti linee guida.

Sul punto, si osserva che, sebbene l'art. 2 co. 1-ter prescriva al Pubblico Ministero di procedere ad assumere sommarie informazioni da parte della p.o. entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, si ritiene che a tale previsione non corrisponda, né consegua, un divieto di delegare l'assunzione dell'atto istruttorio richiesto. Appare evidente, infatti, che la predetta disposizione non abbia introdotto alcuna eccezione alla regola generale di cui all'art. 370 c.p.p. che attribuisce al Pubblico Ministero il potere di delegare tutti gli atti d'indagine che debba compiere, salvo che nelle ipotesi espressamente indicate.

Sempre con riferimento all'art. 2 co. 1-ter ed al termine ivi indicato per il compimento dell'atto istruttorio si ritiene che lo stesso sia di natura ordinatoria e non perentoria atteso che non è prevista in caso di violazione nessuna ipotesi di nullità ovvero inutilizzabilità dell'atto compiuto oltre il termine.

Come acquisire la notizia di reato

Appare preliminare prima di considerare il contenuto della notizia di reato, individuare le condizioni ambientali e personali più idonee per procedere alla acquisizione della notizia di reato. Difatti, è di fondamentale importanza creare un ambiente sereno e quanto più confortevole possibile nel quale ricevere le profezioni della persona offesa la quale, accanto alla difficoltà di ricordare e verbalizzare la sofferenza del proprio vissuto, deve superare l'ulteriore ostacolo derivante dalla condizione di dover riferire aspetti intimi e privati della propria vita a soggetti sconosciuti.

Pertanto, è necessario che:

1. a ricevere le dichiarazioni sia una persona dello stesso sesso che sia specializzata in tali tipi di indagini
2. nella stanza sia presente solamente il verbalizzante ed un altro collega;
3. non vi siano interferenze e nessuno interrompa la verbalizzazione con la ricezione di telefonate o con l'ingresso di altro personale o con altri interventi disturbatori;
4. l'attesa della persona che deve denunciare sia limitata il più possibile e, comunque, sarebbe opportuno che possa attendere in una stanza da sola separata dalle altre tipologie di denunciati;

Si ricorda che l'audizione della persona offesa dovrà avvenire nel pieno rispetto della sua dignità e, pertanto, qualora la p.o. manifesti precarie condizioni psicofisiche con una evidente ed eccessiva sofferenza della medesima si potrà dividere l'atto istruttorio, sospendendo la verbalizzazione e rinviando ad una data quanto più prossima possibile per la continuazione, dandone espressa indicazione all'interno del verbale.

Nel corso della redazione del verbale il verbalizzante, pur mantenendo un atteggiamento cortese, attento ed aperto, dovrà assolutamente astenersi da ogni commento verbale, formulazione di giudizi che possa condizionare il racconto della vittima, sia incentivando la narrazione – **suggestione positiva** - in modo da indurre la p.o. a compiacere il suo interlocutore inventando circostanze e condotte che il verbalizzante palesa come importanti, sia dissuadendo – **suggestione negativa** - la p.o. dal riferire fatti che potrebbero apparire inverosimili e dal riferire circostanze.

Nel porre le domande occorrerà che le stesse non siano suggestive – ossia non debbono dare per presupposti fatti e circostanze non riferite dalla p.o. e in fase di acquisizione e non debbono avere al proprio interno la risposta – e debbono essere domande aperte e generali, per poi precisare i singoli fatti muovendo dagli approdi a cui si è giunti attraverso le domande precedenti (ad esempio, porrà domande del tipo: "Come sono/erano i rapporti con suo

marito?”, anziché: “Lei è stata maltrattata da suo marito?”), partendo da domande di carattere più generale e cercando poi di ottenere maggiori precisazioni.

Si precisa che le domande poste dalla polizia giudiziaria dovranno essere specificamente riprodotte nel verbale.

Si evidenzia altresì che, sebbene nell'ipotesi di soggetti maggiorenni non vi sia uno specifico obbligo giuridico sul punto, appare opportuno procedere, dandone atto nel verbale, all'audio registrazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, procedendo a riversare il relativo file su apposito CD che sarà allegato alla verbalizzazione.

Qualora vi sia il consenso esplicito della persona offesa sarebbe opportuno che sia in sede di presentazione della denuncia/querela che, soprattutto, nel corso dell'escussione della p.o. si procedesse con la registrazione audio-video, dandone esplicita indicazione nel verbale riassuntivo; il relativo DVD verrà poi allegato alla verbalizzazione.

Laddove la denuncia/querela venga presentata da persona straniera la polizia giudiziaria dovrà accertare la sua effettiva conoscenza della lingua italiana mediante la proposizione di alcune domande volte a verificarne il grado di comprensione della lingua e di capacità espositiva. Sul punto occorre precisare che la complessità dei fatti riconducibili alle fattispecie di reato oggetto delle presenti linee guida, comportano la necessità di un elevato livello di comprensione della lingua italiana e, soprattutto, di relativa capacità espositiva.

Pertanto, laddove la p.o. non comprenda affatto ovvero non sia in grado di rappresentare in modo adeguato le condotte di cui è vittima, è necessario che la polizia giudiziaria si avvalga della collaborazione di interpreti, preferibilmente iscritti all'albo, che verranno nominati ausiliari di polizia giudiziaria.

In ogni caso, non si dovrà ricorrere all'ausilio di persone che in qualche modo siano coinvolti nella vicenda oggetto di indagine quali parenti prossimi della vittima o dell'indagato.

L'acquisizione della notizia di reato

In ragione di quanto detto sopra, è necessario che in occasione della presentazione della denuncia/querela orale o scritta alla polizia giudiziaria, quest'ultima provveda immediatamente e, comunque nel più breve tempo possibile, a trasmettere la relativa notizia di reato agli Uffici della Procura della Repubblica, così da consentire una rapida iscrizione della notizia *criminis*. Contemporaneamente, oltre la suindicata trasmissione, la polizia giudiziaria procedente provvederà autonomamente a porre in essere nel più breve tempo possibile l'attività investigativa che si indicherà nel prosieguo e secondo le modalità di seguito prescritte – audizione della p.o., acquisizione documentale, sopralluoghi, etc. –, ricevendo nelle more la relativa delega di indagini da parte del Magistrato titolare del procedimento penale.

Sul punto si evidenzia che in seguito alla entrata in vigore della l. 69 del 2019 è stato istituito presso gli Uffici della Procura un sistema di turnazione tra tutti i Magistrati del III Settore specializzato, anche, per tali reati, i quali avranno il compito di ricevere e valutare con celerità le relative informative trasmesse con celerità dalla polizia giudiziaria, procedendo alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla tempestiva emissione di delega di indagine entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato.

L'obiettivo di una puntuale e completa denuncia deve essere perseguito in modo graduale privilegiando in una prima fase la narrazione libera, ossia un racconto dei fatti che non venga interrotto da domande così da permettere un immediato inquadramento della storia e degli eventi che hanno caratterizzato la vita della p.o. nonché far emergere nell'immediatezza gli aspetti più critici e delicati della vicenda, almeno secondo la prospettiva della vittima.

Quindi, in considerazione della esigenza di completezza della denuncia/querela, il verbalizzante, dandone atto a verbale, dovrà effettuare una serie di domande volte a far specificare e circostanziare il narrato, soprattutto laddove lo stesso si presenti lacunoso e/o generico. In particolare, occorrerà specificare:

- se indagato e vittima siano legati da qualche vincolo di parentela od affinità o siano stati legati da rapporto sentimentale, specificando in questo caso se sia attuale ovvero quando si sia interrotto;
- se indagato e vittima siano stati conviventi, precisando quando si è interrotta la convivenza. Qualora si tratti di soggetti legati da rapporto di coniugio si preciserà se sia in corso un

procedimento di separazione, di divorzio e relativo all'affidamento dei figli e, in caso di risposta positiva, si acquisita il relativo numero di procedimento ed il Tribunale ove pende;

- la presenza di minori in famiglia: dati anagrafici, se siano stati destinatari di violenze dirette e/o vi abbiano assistito: nel primo caso, occorre chiedere una descrizione precisa delle condotte violente – vedi sopra;
- l'intervallo temporale in cui si inseriscono le condotte (da ... a), specificando se siano attuali e a quando risale l'ultimo episodio;
- la frequenza delle condotte – quante volte al giorno, alla settimana, al mese, all'anno, avendo cura di precisare se la frequenza sia sempre stata costante o si sia modificata nel tempo, specificando in questo secondo caso se sia aumentata/diminuita e da quando;
- i luoghi ove si verificano usualmente;
- in cosa siano consistiti le condotte di maltrattamento, precisando il maggior numero di episodi specifici:

○ Violenza fisica:

- come è avvenuta, descrivendo in modo analitico la dinamica – es. schiaffi, pugni, calci, morsi, uso di corpi contundenti, armi o altri mezzi, motivazioni dell'aggressione, luogo in cui si è consumata – e quali parti del corpo sono state attinte;
- se ha riportato ecchimosi, in quale parte del corpo, se e come li ha coperti;
- se dalla aggressione sia derivata una malattia nel corpo, precisando natura e durata nonché se in conseguenza della stessa si sia assentata da lavoro;
- se si sia mai rivolta a presidi ospedalieri o medici, producendo la relativa documentazione e indicando chi l'abbia accompagnata e, in caso negativo, spiegare per quale motivo non vi abbia mai fatto ricorso;
- se abbia riferito le reali cause delle lesioni e, in caso di risposta negativa, per quale ragione abbia taciuto o indicato motivazioni differenti;
- Se altre persone (figli, parenti, terzi estranei) abbiano assistito alla aggressione, abbiano visto le ecchimosi o sia stati destinatari delle sue confidenze;

○ Violenza verbale: (riportare le specifiche espressioni verbali utilizzate)

- ingiurie - trascrivere i termini utilizzati, precisando se le offese siano legate a caratteristiche fisiche o di diversa natura della p.o.;
- minacce — sulla sua o sulla vita di altri, di sottrazione dei figli, di beni e/o di risorse economiche - precisare se realizzate con uso delle armi, quindi descrivere e precisare se da taglio e da sparo e, in questo caso, indicare se detenute legittimamente e dove sia custodite;
- false accuse, precisando il contenuto, quali l'attribuzione di false relazioni extraconiugali;

○ Violenze psicologiche : dovranno essere riferiti episodi percepiti come offensivi o umilianti (denigrazione delle opinioni, degli usi, dei costumi, delle abitudini, delle azioni e della persona; critiche e rimproveri legati al suo ruolo di madre, moglie, alle sue capacità personali od al suo modo di vestirsi; introduzione di partners sessuali in ambito domestico, limitazioni a gestire le risorse economiche, limitazioni dei rapporti con amici, familiari o colleghi di lavoro, limitazioni nella libertà di locomozione, imposizioni relativi a comportamenti quotidiani, privazione degli alimenti, ostacoli a svolgere attività lavorative, sociali etc.) tenendo anche conto dell'ambito culturale di appartenenza;

Si dovrà far precisare se le suddette espressioni verbali siano pronunciate urlando o, comunque, alzando la voce nonché se alla presenza dei figli, di altri familiari o di terzi.

○ Violenza economica:

- se non abbia autonomia di spesa e nell'uso dei relativi strumenti (disponibilità di una carta bancomat o di una carta di credito, gestione del conto corrente, possibilità di effettuare prelievi) ovvero se sia sottoposta ad un controllo costante delle spese;
- se la p.o. sia stata obbligata a sottoscrivere documenti lesivi dei suoi interessi economici (cessioni di beni, denaro o quote societarie al coniuge);

- se l'indagato gestisca in modo esclusivo lo stipendio della p.o.;
 - se la p.o. sia stata costretta a lasciare la propria attività lavorativa, se le sia stato chiesto o le sia stato impedito di cercarne una;
- Violenza sessuale: dovrà descrivere in modo specifico la dinamica della violenza sessuale – luogo, giorno, singole modalità della condotta, se sia stata minacciata o percossa per costringerla a subire la violenza, se abbia riportato ecchimosi sul corpo ed in quali parti, se sia stata privata della libertà, se vi sia stata penetrazione ed eiaculazione, come la p.o. abbia manifestato il suo dissenso al rapporto sessuale, se e come abbia resistito fisicamente o verbalmente, come l'indagato abbia vinto la resistenza, come la p.o. abbia reagito alla violenza (pianto, urlato o altre forme di reazione), se abbia confidato a qualcuno la violenza subita, se sia ricorsa a personale sanitario, se l'indagato le abbia lacerato i vestiti, se abbia assistito o partecipato altro soggetto alla violenza, se abbia subito altri episodi della stessa natura e, in caso di risposta positiva, dovrà riferire su ciascun episodio;
- Ulteriori manifestazioni:
- controllo delle sue abitudini di vita: controllo del cellulare, del computer, delle email, delle conversazioni sui vari social network e/o dei diari personali, registrazione od ascolto delle telefonate, videoripresa delle azioni della p.o.;
 - apostamenti e/o pedinamenti: quando e dove si sono verificati – casa, ufficio, locali e/o eventi pubblici – come si verificato il pedinamento, come la p.o. si è accorta della condotta, quante volte è accaduto e se fossero presenti anche terze persone. Inoltre, se l'indagato si è recato presso il posto di lavoro, la p.o. dovrà precisare se abbia interloquuto con alcuno, specificando il contenuto della conversazione e verificando se abbia tentato di creare difficoltà o di far licenziare la p.o.;
 - danneggiamenti: beni coinvolti, come e quando sono stati danneggiati, quante volte, in quali circostanze, acquisire eventuali fotografie dei danni;
 - molestie: telefonate su utenza privata o sul luogo di lavoro, sms (whatsapp, messenger, facebook et similia), lettere, email – quante al giorno, per quanto tempo (da...a , con indicazione quanto più precisa possibile dei giorni degli orari), indicare il relativo contenuto - acquisire utenza telefonica della p.o. e dell'indagato;
 - se ha pubblicato o diffuso fotografie della p.o., indicandone il contenuto, le modalità di diffusione e la riconducibilità della condotta all'indagato;
 - reiterate richieste di denaro: quante volte è accaduto, quando, dove, quali importi, con quali modalità – minacce o condotte violente -, se il denaro sia stato consegnato;
 - se la violenza abbia avuto come destinatari anche animali, arredi domestici od altri oggetti presenti nell'abitazione;
- se figli, parenti e/o terze persone abbiano assistito alle condotte criminose, se ne abbiano osservato gli effetti – conseguenze psicofisiche, beni danneggiati, modifiche delle abitudini di vita, - e/o se siano stati destinatari delle sue confidenze. In questa ultima ipotesi, dovrà specificare se abbia loro riferito nell'immediatezza dei fatti o in altre circostanze;
 - se la p.o. abbia presentato precedenti denunce/querele e, in caso negativo, approfondire la motivazione per cui si sia decisa a denunciare solo in quel momento. Qualora abbia proceduto a rimettere le pregresse querele, richiederne le motivazioni;
 - qualora la persona offesa sia in stato di gravidanza e tale stato non sia evidente, occorrerà riferire da quanto tempo e se l'indagato ne sia a conoscenza e come e quando lo abbia appreso;
 - qualora si tratti di atti vessatori occorrerà chiedere se le condotte abbiano ingenerato nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia o di paura oppure un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto od ancora se abbiano determinato un cambiamento nelle abitudini di vita della persona offesa, richiedendo di specificare quali specificare in quali aspetti si siano modificate e se abbia subito ripercussioni psicologiche tali da

- ricorrere ad un supporto esterno (psicologo, psichiatra, comunità di supporto). In quest'ultimo caso, si procederà ad acquisire dalla persona offesa la relativa documentazione;
- se le condotte persecutorie o violente siano state indirizzate anche nei confronti di altri prossimi congiunti della persona offesa e, in caso di risposta positiva, si procederà ad escuterli, solo laddove maggiorenni, secondo le presenti linee guida. Si precisa altresì che le medesime dovranno riferire sia sulle condotte delittuose di cui sono state destinatarie sia di quelle rivolte nei confronti degli altri componenti della famiglia così da consentire un riscontro incrociato delle varie dichiarazioni;
- l'utenza telefonica e l'autovettura in uso all'indagato ed alla persona offesa;
- qualora si tratti di p.o. straniera, dovrà riferire se abbia un domicilio stabile e da quanto tempo si trova sul territorio nazionale, se siano presenti familiari e se eventualmente abbia deciso di allontanarsi dal territorio italiano, richiedendo in questa ultima ipotesi di comunicare i propri futuri eventuali trasferimenti di domicilio.

Informazioni sull'indagato:

- se l'indagato faccia abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, specificando il tipo di droghe;
- se l'indagato abbia problemi psichiatrici e se sia in cura – indicando il nominativo del medico o della struttura-, se sia stato sottoposto a T.S.O., producendo la relativa documentazione, ovvero se sia un soggetto ludopatico;
- se l'indagato risulti avere gravi problemi economici o una situazione di cronica disoccupazione ovvero la persona offesa dipenda economicamente dal predetto;
- se l'indagato tenda a giustificare le proprie condotte, ad attribuirle a “colpe” della persona offesa ovvero abbia spiccati atteggiamenti di gelosia o possessività;
- se l'indagato abbia precedenti penali o di polizia per reati commessi con violenza e/o minaccia alla persona o con violenza sugli animali, per reati in materia di armi, in materia di stupefacenti o criminalità organizzata;
- se l'indagato sia interno o vicino a consorterie criminali;
- se l'indagato sia stato condannato in passato per il medesimo reato in danno della stessa parte offesa ovvero sia attualmente imputato in altri procedimenti per analogo titolo di reato ed ancora se abbia violato, in passato, misure cautelari applicategli in relazione ad analoghi reati;

Nel corso della verbalizzazione gli operanti dovranno evidenziare le circostanze utili per valutare l'attendibilità della persona offesa, annotando ogni singolo atteggiamento ritenuto rilevante quale, ad esempio, l'eventuale pianto della p.o., il suo stato di malessere, eventuali interruzioni nella narrazione ogni altra situazione utile .

Inoltre, qualora al momento della presentazione della denuncia/querela la persona offesa rechi sul corpo la presenza di ecchimosi, la medesima dovrà essere condotta presso la più vicina struttura sanitaria affinché riceva la necessaria assistenza e, contemporaneamente, si proceda ad un'accurata refertazione, anche mediante documentazione fotografica. Il referto redatto dal medico nonché la documentazione fotografica dovranno essere allegati alla denuncia/querela. Si precisa che il referto dovrà dare conto sia delle condizioni fisiche della p.o. ma anche di quelle psicologiche.

Nel verbale dovrà essere precisato se la persona offesa intenda procedere penalmente nei confronti dell'indagato, soprattutto se si tratta dell'ipotesi di cui all'art. 612 bis c.p. atteso che il relativo reato è procedibile solo a querela di parte, salvo le ipotesi aggravate di cui all'ultimo comma¹.

Si ricorda che il verbalizzante non dovrà mai proporre o avviare tentativi di conciliazione tra le parti e, contemporaneamente, dovrà astenersi dal redigere verbale di identificazione ed elezione di domicilio dell'indagato.

Al termine dell'atto istruttorio la polizia giudiziaria indicherà alla p.o. quali siano sul territorio le strutture sanitarie, le case famiglia, i centri antiviolenza e le case rifugio e verificherà, ove necessario, la

¹ “Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”

disponibilità delle stesse strutture ad accogliere la persona offesa ed i figli. Analogamente si dovranno fornire alla persona offesa gli avvisi di cui all'art. 90 bis c.p.p., tradotti in una lingua ad essa comprensibile.

Peculiari modalità di audizione della vittima minorenni ovvero in condizione di particolare vulnerabilità

Sebbene come indicato in premessa le presenti linee guida non riguardano le vittime di reato minorenni, si vuol richiamare l'attenzione su quanto previsto dall'art. 351 comma 1-ter c.p.p. il quale dispone che, quando occorre escutere a sommarie informazioni una p.o. minorenne vittima dei delitti *“previsti dagli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale”*, la polizia giudiziaria si debba avvalere dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal Pubblico Ministero. In tale ipotesi la polizia giudiziaria procederà a dare immediato avviso al Pubblico Ministero di turno esterno il quale, dopo preventiva interlocuzione con il Magistrato di turno del settore fasce deboli, procederà alla escussione del minore nel minor tempo possibile, adottando le cautele di cui al citato articolo.

Tale disposizione, così come previsto dalla predetta norma, trova applicazione anche allorché si debbano acquisire sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizioni di particolare vulnerabilità. Al fine di individuare in concreto quali siano le ipotesi in cui occorre procedere all'escussione in presenza di un esperto in psicologia o psichiatria, il legislatore ha fornito una pluralità di indici all'art. 90 quater c.p.p. che prevede *“... la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato”*. Appare fin da subito evidente che in astratto le persone offese dei delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. rientrano pacificamente nella predetta categoria. Tuttavia, non occorre limitarsi ad una mera lettura formale dell'articolo ma è necessario che la predetta valutazione venga sempre effettuata in concreto in ragione delle specifiche circostanze. Inoltre, si evidenzia che, sebbene la disposizione faccia riferimento solamente alla ipotesi di escussione della p.o., è necessario che la predetta disposizione trovi applicazione anche al momento della presentazione della denuncia/querela, soprattutto se, come detto in precedenza, l'escussione della p.o. debba esser effettuata nell'immediatezza ovvero nel minor tempo possibile.

Pertanto, laddove la polizia giudiziaria procedente ritenga che vi siano i presupposti per qualificare la p.o. quale “soggetto vulnerabile” è necessario che proceda alla preventiva interlocuzione con il Pubblico Ministero di turno esterno che valuterà se procedere direttamente all'acquisizione della notizia di reato ovvero procedere alla nomina di un ausiliario del P.M. che verrà concretamente individuato dalla polizia giudiziaria procedente.

Nella prima ipotesi la polizia giudiziaria procederà ad inviare con estrema urgenza la comunicazione della notizia di reato indicando gli elementi essenziali del fatto così che si possa procedere alla immediata iscrizione della notizia ed assumere le determinazioni conseguenti.

Nel secondo caso, si precisa che il predetto ausiliario, nominato dal Pubblico Ministero, dopo essere stato preventivamente informato dei fatti oggetto del procedimento e dello stato psicologico della p.o., assisterà all'escussione della medesima fornendo il contributo tipico del suo settore di specializzazione; quindi, dovrà creare una dimensione confortevole per la p.o., indicare alla p.g. eventuali particolari modalità di audizione o necessità precipue della p.o., intervenire a supporto della p.o. qualora dovesse manifestare difficoltà nel riferire nonché, laddove necessario, formulare direttamente le domande alla p.o., sempre sotto la costante direzione della polizia giudiziaria. In ogni caso, qualora dovessero emergere nel corso dell'audizione problematiche di difficile risoluzione la polizia giudiziaria dovrà contattare il Pubblico Ministero che ha proceduto alla nomina il quale darà le specifiche disposizioni sul punto.

Nel caso in cui sia la polizia giudiziaria ad escutere la persona offesa particolarmente vulnerabile, è necessario che l'atto istruttorio venga audio-video registrato.

Qualora sussista una condizione di necessità ed urgenza tale da non poter procrastinare l'audizione della persona offesa è opportuno che la polizia giudiziaria procedente interloquisca telefonicamente con il

Pubblico Ministero di turno esterno il quale eventualmente potrà autorizzare oralmente la nomina di un ausiliario del P.M. che verrà successivamente confermata per iscritto.

Infine, si ricorda che l'art. 351 comma 1-ter c.p.p. prevede altresì che la persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità non debba essere "chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini" e occorre al momento di presentazione della denuncia/querela e delle successive sommarie informazioni siano impediti i contatti tra la persona offesa e l'indagato/a.

L'immediata e preliminare attività di riscontro delle dichiarazioni della persona offesa

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento della penale responsabilità dell'indagato/a, anche in assenza di un riscontro soggettivo ed oggettivo, salvo poi procedere ad un attento ed approfondito vaglio di credibilità soggettiva ed oggettiva. Pertanto, sebbene non necessario, è opportuno che, laddove possibile, si proceda ad acquisire plurimi elementi di riscontro estrinseci soggettivi – testimoni - ed oggettivi - documentazione sanitaria, sms, fotografie, registrazioni audio/video, etc. - alle dichiarazioni della p.o. in modo da consentire una più agevole valutazione della credibilità delle sue dichiarazioni e da consolidare maggiormente l'ipotesi accusatoria.

Nella prima fase di indagine, immediatamente conseguente alla ricezione della notizia di reato, la polizia giudiziaria dovrà acquisire direttamente dalla p.o. ovvero presso gli Enti pubblici o privati (nosocomio, Servizi sociali, C.S.M., Sert, etc.) che la detengono la seguente documentazione:

- documentazione sanitaria relativa alle lesioni precedentemente refertate, anche se sui referti siano riportate cause diverse dalla violenza dell'indagato/a;
- documentazione medica attestante lo stato di agitazione o di ansia della persona offesa;
- documentazione sanitaria afferente lo stato di gravidanza della p.o. in relazione al periodo di interesse;
- documentazione attestante l'eventuale stato di disabilità della persona offesa;
- documentazione inerente i procedimenti di separazione personale e/o di divorzio nonché inerente l'affidamento dei figli;
- qualora la p.o. presenti sul corpo i segni dell'aggressione si procederà a cristallizzare la situazione mediante riproduzione fotografica dei lividi e, laddove sia necessario, si condurrà la p.o. presso il più vicino nosocomio affinché riceva adeguata assistenza con conseguente refertazione delle lesioni;
- telefonate, sms, messaggi di testo su piattaforma whatsapp, messenger, facebook od email:
 1. si procederà a prendere visione del computer, dei telefoni cellulari e del tablet alla costante presenza della p.o.;
 2. si scaricherà, con acquisizione consentita dalla p.o. e in caso di dissenso e necessità di acquisizione mediante sequestro dell'apparecchio di iniziativa, su supporto informatico mediante apposito cavetto il contenuto delle conversazioni scritte e/o dei contatti telefonici, anche dei soli tentativi di chiamata, nonché si acquisiranno tutte le email, anche facendole inviare dalla p.o. su di una email istituzionale. Qualora la suddetta procedura non sia attuabile si procederà a fotografare tutti i suddetti contenuti.
 3. si effettuerà una apposita annotazione di p.g. nella quale si dovrà dare atto della procedura seguita e dei suddetti contenuti, procedendo a evidenziare la presenza di minacce e/o offese che dovranno essere precipuamente trascritte ed il loro numero totale, il tenore dei messaggi e delle conversazioni nonché l'eventuale ammissione di responsabilità su determinati fatti e circostanze.
 4. qualora si tratti di contatti telefonici occorrerà indicare quanto segue:
 - il numero totale di contatti dall'indagato alla p.o. e viceversa con indicazione del relativo intervallo temporale, specificando quanti siano conversazioni e quanti chiamate senza risposta ;

- indicare quanti contatti vi siano mediamente nell'arco di una giornata, distinguendo sempre quelli dall'indagato alla p.o. e viceversa nonché quanti siano conversazioni e quanti chiamate senza risposta; inoltre, si dovrà indicare il numero massimo di contatti raggiunto in una giornata;
 - indicare se si tratti prevalentemente di contatti diurni o notturni;
 - indicare se vi siano contatti particolarmente ravvicinati tra di loro (es. venti tentativi di chiamata in un intervallo di pochi minuti).
5. Si dovrà sempre indicare in base a quali elementi i messaggi, le email, le conversazioni e i contatti telefonici possano essere attribuiti all'indagato: precisando sempre l'intestatario dell'utenza telefonica e, se non intestata all'indagato, specificando in base a quali elementi sia ad esso riconducibile, procedendo analogamente nel caso di email e social network;
- corrispondenza inviata alla persona offesa dall'indagato/a, precisando, qualora si tratti di lettere anonime, sulla base di quali elementi, anche indicati dalla persona offesa, si ritiene che siano riconducibili all'indagato/a;
 - eventuali annotazioni redatte in occasioni di interventi relativi alla p.o., anche se effettuate da altre forze di polizia;
 - registrazioni delle telefonate effettuate dalla p.o. per richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, procedendo alla relativa trascrizione. Laddove non disponibile la registrazione, procederà a trasmettere la relativa annotazione di polizia giudiziaria;
 - copia, ove disponibile, delle precedenti denunce/querele presentate dalla persona offesa, precisando se per tali denunce pendano già altri procedimenti e se siano state già applicate misure cautelari;
 - immagini eventualmente registrate dalla p.o. mediante suoi strumenti;
 - qualora la p.o. abbia avuto accesso, anche in passato, ad un Centro Antiviolenza le relative relazioni;
 - qualora sia stato emesso l'ammonimento del Questore ex art. 8 D.L.11/2009, copia del relativo provvedimento nonché della documentazione posta a supporto del provvedimento;
 - qualora la famiglia sia o sia stata seguita dai Servizi sociali le relative relazioni;

Ulteriori adempimenti da parte della polizia giudiziaria

Sempre nella prima fase delle indagini, al fine di rendere completa la comunicazione della notizia di reato da trasmettere presso gli Uffici di Procura, la polizia giudiziaria dovrà fornire informazioni rilevanti sulla personalità dell'indagato, acquisendo e trasmettendo la relativa documentazione. In particolare, dovrà comunicare:

- se l'indagato presenti precedenti penali o di polizia per reati commessi con violenza e/o minaccia alla persona o con violenza sugli animali, per reati in materia di armi nonché per reati in materia di stupefacenti e criminalità organizzata;
- se l'indagato sia già stato condannato per il medesimo reato o per altri reati commessi sempre nei confronti della medesima persona offesa ovvero sia attualmente imputato in uno o più procedimenti per analoga tipologia di reato e/o aventi sempre la medesima persona offesa, specificando titolo di reato, numero di procedimento e Magistrato titolare;
- se l'indagato sia attualmente sottoposto a misura cautelare, specificando tipologia, data di sottoposizione e relativo titolo di reato, ovvero se sia stato sottoposto in passato, indicando altresì se abbia mai violato le relative misure cautelari;
- se l'indagato sia legittimamente detentore di armi e/o munizioni. In tale ipotesi, sarebbe opportuno che la polizia giudiziaria procedesse al ritiro cautelativo delle stesse ai sensi dell'art. 39 r.d. 773/1931.

Inoltre, la polizia giudiziaria dovrà acquisire e trasmettere:

- qualora emergano circostanze da cui poter desumere eventuale patologie psichiatriche o ludopatia la documentazione sanitaria relativa all'indagato. In ogni caso, è opportuno procedere anche

all'escussione del professionista che segue l'indagato al fine di chiedere la patologia da cui è affetto, da quanto tempo, le modalità di manifestazione e il percorso terapeutico intrapreso;

- qualora emergano circostanze da cui poter desumere uno stato di tossicodipendenza o intossicazioni croniche, la documentazione relativa all'indagato.

Qualora dalla denuncia/querela della persona offesa emerga che l'indagato ha realizzato le condotte criminose mediante l'utilizzo di armi, munizioni e materie esplodenti, la polizia giudiziaria verificherà preliminarmente la legittimità della loro detenzione, procedendo successivamente di conseguenza, sia nella ipotesi di detenzione legale (armi denunciate) sia di detenzione illegale (armi non denunciate).

Qualora i fatti oggetto di indagine siano posti in essere nei confronti di un genitore di figli minorenni, la polizia giudiziaria indicherà la generalità complete anche dei predetti minori e procederà ad inviare una copia della comunicazione di notizia di reato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, allegando copia dello stato di famiglia, così da consentire un immediato coordinamento di indagine tra le due Procure della Repubblica destinatarie della *notitia criminis*.

L'escussione di persone informate sui fatti

Come indicato in precedenza, nel corso della sua escussione la persona offesa dovrà indicare persone che siano a conoscenza dei fatti per i quali si procede perché vi hanno assistito direttamente ovvero sono stati destinatari delle sue confidenze ovvero persone che, per altre e diverse circostanze, ne siano, comunque, a conoscenza (genitori, figli, vicini di casa, parenti o affini, amici, colleghi di lavoro, medico di famiglia). La polizia giudiziaria procederà ad identificare ed escutere a sommarie informazioni le predette persone a cui occorrerà chiedere:

- da quanto tempo e come ha conosciuto la p.o. e/o l'indagato;
- quali rapporti abbia con i predetti e con quale frequenza si vedono;
- come e quando sia venuto a conoscenza dei fatti relativi al procedimento;
- qualora vi abbia assistito direttamente dovrà descrivere in modo analitico, seguendo le domande sopra indicate, le singole condotte poste in essere dall'indagato;
- qualora la conoscenza dei fatti derivi da confidenze della p.o., dovrà riferire preliminarmente le circostanze spazio-temporali in cui ha acquisito la notizia – giorno, luogo, condizioni psicofisiche della p.o. durante il racconto, reiterazione delle confidenze, vicinanza o lontananza delle confidenze rispetto ai singoli episodi -, quindi, la dinamica dei singoli episodi così come appresi dalla p.o.

Si evidenzia l'opportunità di non procedere, almeno in via preliminare, alla escussione di persone che per vari motivi siano particolarmente legate all'indagato in considerazione della necessità di tutelare la p.o. e garantire la segretezza dell'attività di indagine per tutto il tempo necessario alla ricostruzione dei fatti per cui si procede.

Si ricorda in ogni caso che, laddove si tratti di prossimi congiunti dell'indagato, dovrà essere dato avviso agli stessi della facoltà di astenersi dal rispondere alle domande ai sensi dell'art. 199 c.p.p.; tuttavia, tale facoltà non potrà essere concessa quando i predetti siano anche prossimi congiunti della persona offesa.

Ulteriori modalità di acquisizione della notizia di reato

La notizia di reato può essere acquisita anche con modalità diverse da quelle sopradescritte. Innanzitutto, gli operanti possono ricevere la denuncia da parte di un terzo soggetto che sia a conoscenza dei fatti reato e che decida di riferire in merito. In tale ipotesi, la polizia giudiziaria dovrà identificare compiutamente il denunciante e porre al predetto le domande specificatamente indicate nel paragrafo relativo alla escussione dei testimoni, così da comprendere se sia un testimone diretto ovvero il destinatario delle confidenze della p.o., per poi procedere alla ricostruzione dei fatti reato ed alla identificazione della persona offesa. Quindi, la polizia giudiziaria procederà ad assumere sommarie informazioni dalla p.o. secondo lo schema sopra indicato nonché dagli ulteriori testimoni che denunciante e persona offesa indicheranno quali soggetti informati sui fatti.

Si ricorda che occorrerà sempre richiedere alla p.o. se intende procedere penalmente nei confronti dell'indagato, soprattutto nell'ipotesi di atti persecutori attesa la procedibilità a querela di parte.

Analogamente, la notizia di reato può essere acquisita anche mediante un intervento della polizia giudiziaria sul luogo del fatto, eventualmente previa richiesta della centrale operativa o dal personale del pronto soccorso.

Qualora la polizia giudiziaria intervenga su richiesta della persona offesa o di terzi dovrà necessariamente procedere a prendere contatti con la vittima nonché ad effettuare un sopralluogo con eventuale repertamento e sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

Della predetta attività svolta si procederà a darne piena e specifica rappresentazione all'interno di una annotazione nella quale occorrerà riportare:

- che cosa sia stato sentito o percepito dagli operanti al loro arrivo sui luoghi dell'evento (rumori, voci, grida, etc.);
- una accurata descrizione dello stato dei luoghi, evidenziando lo stato igienico-sanitario, la eventuale presenza di beni danneggiati e, in ogni caso, la sussistenza di indizi di una colluttazione (tracce ematiche, suppellettili, arredi e/o parti murarie danneggiate o, comunque, fuori posto);
- le condizioni in cui versa la persona offesa, evidenziando se rechi sul corpo ecchimosi o altri segni di aggressione, se vi sia evidenza di perdite ematiche, se presenti i vestiti stracciati, se stia piangendo, se e come manifesti timore nei confronti dell'indagato, descrivendo il suo atteggiamento, se presenti eventuali sintomi di alterazione da stupefacenti o da altro;
- le condizioni dell'indagato, evidenziando se sia calmo e/o nervoso, se presenti tracce di colluttazione sul corpo, se presenti sintomi di alterazione da stupefacenti o da altro, descrivendo il suo atteggiamento;
- laddove presenti, le condizioni psicofisiche di figli minorenni, precisando se siano vestiti adeguatamente, se siano sereni, se piangano, se manifestino timore nei confronti dell'indagato, se riportano sul corpo tracce di violenza;
- l'identificazione di tutte le persone presenti, indicando quale rapporto abbiano con le parti e per quale motivo si trovino sul posto;
- una generica descrizione di quanto accaduto secondo il narrato della p.o. e dei testimoni che dovranno essere sentiti informalmente nell'immediatezza dei fatti e separatamente tra loro e, soprattutto, lontano dall'indagato.

Con riferimento ai primi accertamenti da svolgere nell'ipotesi di intervento sul luogo dell'evento, appare opportuno che la polizia giudiziaria proceda a:

1. interloquire in ordine ai fatti accaduti con la p.o. in modo riservato ed in assenza di terze persone, soprattutto dell'indagato, così da creare una situazione di maggiore serenità per la predetta;
2. verificare le condizioni psicofisiche della p.o. e, laddove la medesima rechi i segni di lesioni sul corpo, condurla presso il più vicino nosocomio affinché procedano a prestarle le cure necessarie ed alla conseguente refertazione;
3. documentare con fotografie le ecchimosi presenti sul corpo della p.o.;
4. documentare con video o fotografie lo stato dei luoghi, avendo cura di porre in rilievo tutti gli elementi riconducibili ad una eventuale colluttazione, così come indicato nei punti che precedono;
5. qualora sussista il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, prospettare alla p.o. la possibilità di una collocazione temporanea in una struttura protetta e, in ogni caso, darle supporto nella individuazione di soluzioni che ne tutelino l'incolumità;
6. accertare la presenza di soggetti minorenni e le loro condizioni, valutando eventuali profili di pregiudizio e, laddove ritenuti sussistenti, procedere alla immediata interlocuzione con il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale per i minorenni anche al fine di adottare i provvedimenti di tutela di cui all'art. 403 c.c.;
7. laddove siano presenti sistemi di videosorveglianza che abbiano potuto riprendere l'evento o parti dello stesso, si provvederà alla acquisizione delle relative immagini;
8. acquisire dalla p.o. documentazione sanitaria o fotografica relativa a pregresse lesioni;
9. accertare nell'immediatezza precedenti penali o di polizia dell'indagato per reati commessi con violenza e/o minaccia alla persona o con violenza sugli animali, per reati in materia di armi nonché per reati in materia di stupefacenti e criminalità organizzata;

10. accertare l'esistenza di ulteriori interventi su richiesta della p.o..

Qualora la polizia giudiziaria intervenga su richiesta dei sanitari presso il Pronto Soccorso in quanto riscontrate lesioni riconducibili a violenza domestica, si procederà allo svolgimento delle attività appena indicate nonché alla seguente ulteriore attività:

1. acquisire il referto medico ed eventuali altri referti presenti nell'archivio del nosocomio e riconducibili a possibili episodi di violenza domestica, anche se riportanti cause accidentali;
2. interloquire, verbalizzandone le dichiarazioni, con i sanitari in merito alle motivazioni della richiesta di intervento nonché alle spiegazioni fornite dalla p.o. in ordine alle lesioni refertate;
3. interloquire, verbalizzandone le dichiarazioni, con la p.o. in merito alle lesioni ed alla relativa dinamica, procedendo in modo riservato e in assenza di soggetti terzi e, soprattutto, di eventuali accompagnatori – familiare, coniuge, convivente, compagno – atteso che in esso si potrebbe indentificare l'autore del reato;
4. qualora sussista il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, prospettare alla p.o. la possibilità di una collocazione temporanea in una struttura protetta e, in ogni caso, darle supporto nella individuazione di soluzioni che ne tutelino l'incolumità.

In nessun caso, la polizia giudiziaria dovrà proporre o avviare tentativi di conciliazione tra le parti.

In tutte le ipotesi analizzate la polizia giudiziaria procederà, con il consenso della p.o., a condurla presso i propri Uffici per la sua escussione secondo lo schema indicato nel relativo paragrafo. In ogni caso, la polizia giudiziaria indicherà alla p.o. quali siano sul territorio le strutture sanitarie, le case famiglia, i centri antiviolenza e le case rifugio e verificherà, ove necessario, la disponibilità delle stesse strutture ad accogliere la persona offesa ed i figli immediatamente dopo la presentazione della denuncia/querela. Analogamente si dovranno fornire alla persona offesa gli avvisi di cui all'art. 90 bis c.p.p., tradotti in una lingua ad essa comprensibile.

Misure pre-cautelari

Al fine di tutelare le vittime dei reati oggetto delle presenti linee guida, sono state introdotte alcune misure che intervengono in sede pre-cautelare previste dall'art. 380 comma 1 l-ter) c.p.p. che dispone nelle ipotesi di cui all'art. 572 e 612bis c.p. l'arresto obbligatorio del reo qualora sia colto in stato di flagranza o quasi flagranza e dall'art. 384bis c.p.p. che prevede la misura dell'allontanamento d'urgenza del reo dalla casa familiare.

Preliminarmente appare opportuno precisare che il concetto di flagranza del reato richiede che gli operanti percepiscano direttamente la commissione dello stesso o di una sua parte. In particolare, con riferimento alle ipotesi in questione si potrà ritenere sussistente la flagranza laddove si verifichino in presenza della polizia giudiziaria i comportamenti violenti dell'indagato od i relativi tentativi di porli in essere - percosse, ingiurie, minacce, appostamenti, pedinamenti, etc.

In ordine al concetto di "quasi flagranza" si richiama il dettato dell'art. 382 c. 1 c.p.p., secondo e terzo periodo, laddove fa riferimento alla ipotesi in cui chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone oppure alla sorpresa dell'indagato con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione si potrà procedere all'arresto dell'indagato laddove la polizia giudiziaria abbia avuto la immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato.

Nelle ipotesi in questione, la polizia giudiziaria potrà procedere all'arresto qualora colga l'indagato con cose utilizzate per la commissione del reato – es. armi, autovettura utilizzata per il pedinamento, vestiti utilizzati per non farsi riconoscere durante l'appostamento, telefono cellulare con il quale sono state effettuate fotografie della p.o. - o tracce – ecchimosi, tracce ematiche, - dalle quali appare che lo stesso abbia commesso il reato immediatamente prima. Si evidenzia come tra il reato e la sorpresa dell'indagato con le relative tracce non debba esserci uno iato temporale attesa la necessità che il reato sia stato commesso poco tempo prima.

Si evidenzia che trattandosi di reati abituali per la cui configurabilità è necessaria la reiterazione di plurime condotte, anche singolarmente non penalmente rilevanti, nell'immediatezza del fatto che ha

condotto all'arresto la polizia giudiziaria dovrà acquisire un esaustivo quadro gravemente indiziario a supporto dell'ipotesi accusatoria, svolgendo una intensa e celere attività di indagine secondo lo schema predisposto nelle presenti linee guida.

Si ricorda che qualora si stia procedendo il reato di cui all'art. 612bis c.p. la persona offesa dovrà manifestare, anche oralmente alla polizia giudiziaria, la volontà di proporre querela, così come previsto dall'art. 380 comma 3 c.p.p..

Come detto, una ulteriore misura volta alla tutela della p.o. si rinviene nell'art. 384bis c.p.p., secondo il cui tenore la polizia giudiziaria, sempre qualora ricorra lo stato di flagranza, potrà procedere all'allontanamento d'urgenza acquisendo l'autorizzazione orale del Pubblico Ministero di turno.

Si evidenzia sul punto che il catalogo di reati presi in considerazione dalla norma viene individuato mediante il rinvio all'art. 282bis c.p.p.² nel quale però rientrano, tra gli altri, anche le ipotesi di cui all'art. 572 e 612bis c.p. .

Pertanto, attesa l'assenza di coordinamento tra le due discipline, si ritiene corretto che in ipotesi di flagranza relativa ai predetti reati la polizia giudiziaria debba procedere all'arresto obbligatorio dell'indagato, ponendo in essere il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare nelle restanti ipotesi di cui alla art. 282bis c.p.p..

*Linee guida redatte con l'ausilio del
Magistrato coordinatore del III Settore specializzato,
dott. Nicola De Caria, e del
Procuratore della Repubblica Aggiunto
Coordinatore del Settore Ordinario
dott. Gerardo Dominijanni*

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giovanni Bombardieri



² "Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600 septies 1, 600 septies 2, 601, 602, 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies e 609octies e 612, secondo comma, 612 bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente,..."